

ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

Con il presente accordo di riservatezza e non divulgazione (di seguito, l'“Accordo”), stipulato e sottoscritto in data _____ 2026 (di seguito, la “Data di Efficacia”)

tra

BRAVOL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, con sede legale in Correzzana (MB), Via Principale n. 17, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 02131380962, R.E.A. MB-1362383, in persona del Curatore dott.ssa Elena Quadrio (di seguito, la “Liquidazione Giudiziale” o la “Parte Divulgante”)

e

[denominazione / nome e cognome], C.F./P. IVA [●], con sede legale / residenza in [●], in persona di [●], in qualità di [●], munito dei necessari poteri (di seguito, la “Parte Ricevente”)

(la Parte Divulgante e la Parte Ricevente di seguito denominate congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”)

premessi che

- a) Bravol S.r.l. è titolare dell'azienda esercitata in Correzzana (MB), Via Principale n. 17, avente ad oggetto l'attività di produzione di lubrificanti, colori, vernici, pitture, mastici, stucchi, prodotti chimici e petrolchimici in genere (di seguito, l'“Azienda”);
- b) il Tribunale di Monza, con sentenza n. 273/2025 del 19 novembre 2025, pubblicata in data 3 dicembre 2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Bravol S.r.l., nominando Curatore la dott.ssa Elena Quadrio, con studio in Monza, Via Giuseppe Longhi n. 21 (di seguito, il “Curatore”);
- c) l'Azienda è attualmente condotta in affitto da Nuova Bravol S.r.l. (di seguito, l'“Affittuaria”), in forza di contratto di affitto d'azienda del 28 maggio 2026 autorizzato dal Giudice Delegato;
- d) l'Azienda è stata oggetto di perizia di stima redatta dalla dott.ssa Simona Brambilla in data 25 febbraio 2025 e acquisita agli atti della Procedura in data 1° giugno 2026 (di seguito, la “Perizia”);
- e) in esecuzione del programma di liquidazione, la Liquidazione Giudiziale ha disposto la vendita dell'Azienda mediante procedura competitiva con gara telematica asincrona, affidata al commissionario Istituto Vendite Giudiziarie di Monza S.r.l. (di seguito, il “Commissionario”), secondo le condizioni stabilite nel relativo avviso di vendita (di seguito, rispettivamente, la “Procedura Competitiva” e l'“Avviso”);
- f) ai sensi dell'Avviso, è stata istituita una Virtual Data Room (di seguito, la “VDR”) contenente la documentazione relativa all'Azienda, l'accesso alla quale è subordinato alla sottoscrizione del presente Accordo e alla trasmissione della documentazione identificativa del richiedente;
- g) la Parte Ricevente ha manifestato interesse a valutare l'Azienda in vista della propria eventuale partecipazione alla Procedura Competitiva e, a tal fine, intende accedere alla VDR, prendere visione della Perizia ed eventualmente effettuare sopralluoghi presso l'Azienda;
- h) la Parte Divulgante intende tutelare la riservatezza delle informazioni che saranno messe a disposizione della Parte Ricevente, anche nell'interesse del futuro aggiudicatario dell'Azienda.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Definizioni

2.1 “Informazioni Riservate” indica qualsiasi dato, documento o informazione, in qualunque forma, tangibile o intangibile, e con qualunque modalità comunicato o reso accessibile alla Parte Ricevente, direttamente o per il tramite del Commissionario, della VDR, dell'Affittuaria o di ausiliari della Procedura, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la Perizia e i relativi allegati, le formulazioni, le ricette e i

procedimenti di produzione, il know-how, le specifiche di prodotto, i campioni, i dati relativi a clienti e fornitori, i dati di vendita, i prezzi, i costi, i contratti, i titoli autorizzativi, i dati relativi al personale dipendente e ogni informazione acquisita nel corso di sopralluoghi.

2.2 “Rappresentanti” indica gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti, i professionisti, i finanziatori e i potenziali finanziatori della Parte Ricevente, nonché delle società appartenenti al medesimo gruppo, che abbiano necessità di conoscere le Informazioni Riservate in relazione allo Scopo.

2.3 “Scopo” indica esclusivamente la valutazione dell’Azienda da parte della Parte Ricevente ai fini della sua eventuale partecipazione alla Procedura Competitiva.

2.4 Non costituiscono Informazioni Riservate i dati, i documenti e le informazioni che:

- a) erano generalmente noti al pubblico alla data della loro comunicazione alla Parte Ricevente, ovvero lo divengano successivamente per causa non imputabile alla Parte Ricevente o ai suoi Rappresentanti;
- b) erano legittimamente noti alla Parte Ricevente anteriormente alla loro comunicazione, come risultante da documentazione di data certa;
- c) siano stati legittimamente ricevuti da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza nei confronti della Parte Divulgante;
- d) siano pubblicati dalla Parte Divulgante in allegato all’Avviso o comunque senza restrizioni;
- e) debbano essere comunicati in forza di disposizione di legge o di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, nei limiti strettamente necessari e previa, ove consentito, tempestiva informazione alla Parte Divulgante.

Art. 3 – Obblighi della Parte Ricevente

3.1 La Parte Ricevente si obbliga a:

- a) mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate e utilizzarle esclusivamente per lo Scopo;
- b) comunicare le Informazioni Riservate ai soli Rappresentanti, nei limiti di quanto strettamente necessario per lo Scopo, previa informazione della natura riservata delle stesse e degli obblighi derivanti dal presente Accordo;
- c) custodire le Informazioni Riservate con la diligenza professionale di cui all’art. 1176, co. 2, cod. civ., e comunque con una diligenza non inferiore a quella impiegata per le proprie informazioni riservate;
- d) non divulgare a terzi, né riprodurre se non per lo Scopo, alcuna Informazione Riservata.

3.2 La Parte Ricevente risponde nei confronti della Parte Divulgante, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., di ogni violazione del presente Accordo commessa dai propri Rappresentanti.

3.3 La Parte Ricevente si obbliga a informare immediatamente la Parte Divulgante di ogni utilizzo o divulgazione non autorizzati delle Informazioni Riservate di cui venga a conoscenza e a collaborare per limitarne gli effetti.

3.4 È fatto divieto alla Parte Ricevente di effettuare o far effettuare, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante, analisi chimiche, di laboratorio o di qualsiasi altra natura, ivi comprese attività di reverse engineering, su campioni, prodotti o materiali comunque acquisiti, e di utilizzare le formulazioni e i procedimenti produttivi appresi per finalità diverse dallo Scopo.

3.5 Divieto di contatti. Salvo il previo consenso scritto del Curatore, la Parte Ricevente e i suoi Rappresentanti si astengono dal contattare, in relazione all’Azienda o alla Procedura Competitiva, i dipendenti addetti all’Azienda, i clienti, i fornitori e l’Affittuaria. I sopralluoghi si svolgono esclusivamente con le modalità previste dall’Avviso. Resta espressamente consentito il contatto con la proprietà dell’immobile di Correzzana (MB), Via Principale n. 17, al fine delle verifiche sulla disponibilità dei locali richieste dall’Avviso.

3.6 Divieto di sollecitazione. Qualora non risulti aggiudicataria dell’Azienda, la Parte Ricevente si obbliga, per un periodo di dodici mesi dalla conclusione della Procedura Competitiva, a non sollecitare né assumere,

direttamente o indirettamente, i dipendenti addetti all'Azienda di cui abbia avuto conoscenza per effetto del presente Accordo.

3.7 Correttezza della gara. La Parte Ricevente si obbliga a non comunicare le Informazioni Riservate né le proprie determinazioni in ordine alla partecipazione alla Procedura Competitiva ad altri soggetti interessati o potenziali offerenti, e ad astenersi da qualsiasi intesa o condotta idonea ad alterare il regolare svolgimento della gara, ferma ogni responsabilità di legge.

Art. 4 – Titolarità, restituzione e cessione

4.1 Le Informazioni Riservate restano di esclusiva titolarità della Parte Divulgante. Il presente Accordo non attribuisce alla Parte Ricevente alcuna licenza né alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale sulle Informazioni Riservate.

4.2 Entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta scritta della Parte Divulgante, e comunque dalla conclusione della Procedura Competitiva ove la Parte Ricevente non ne sia risultata aggiudicataria, la Parte Ricevente si obbliga a restituire o distruggere, a scelta della Parte Divulgante, tutte le Informazioni Riservate e le relative copie, attestandone per iscritto l'avvenuta distruzione a firma del proprio legale rappresentante. Restano salve le copie la cui conservazione sia imposta dalla legge, che rimangono soggette agli obblighi del presente Accordo.

4.3 Il presente Accordo non può essere ceduto dalla Parte Ricevente. La Parte Divulgante può cedere il presente Accordo, ovvero i diritti da esso derivanti, all'aggiudicatario dell'Azienda, e la Parte Ricevente vi presta sin d'ora il proprio consenso ai sensi dell'art. 1407 cod. civ.; la cessione avrà effetto nei confronti della Parte Ricevente dal momento in cui le sarà notificata.

Art. 5 – Assenza di garanzie e di obblighi a contrarre

5.1 Le Informazioni Riservate sono messe a disposizione nello stato in cui si trovano. La Parte Divulgante non presta alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la loro accuratezza, completezza o aggiornamento, né assume alcuna responsabilità per l'uso che ne sia fatto dalla Parte Ricevente, la quale è tenuta a compiere autonomamente ogni verifica ai fini della formulazione della propria offerta.

5.2 Il presente Accordo non costituisce offerta al pubblico né impegno a contrarre, non attribuisce alla Parte Ricevente alcun diritto di prelazione o di preferenza e non incide in alcun modo sulle condizioni della Procedura Competitiva, che restano integralmente disciplinate dall'Avviso e dalle Disposizioni generali di vendita ad esso allegate.

Art. 6 – Durata

Il presente Accordo entra in vigore alla Data di Efficacia e ha durata di 2 (due) anni. Gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo, tuttavia, restano validi e vincolanti per un periodo di 10 (dieci) anni dalla Data di Efficacia, anche in caso di cessazione anticipata dell'Accordo.

Art. 7 – Clausola penale e rimedi inibitori

7.1 In caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4, la Parte Ricevente è tenuta a corrispondere alla Parte Divulgante, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna violazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

7.2 La Parte Ricevente riconosce che la violazione del presente Accordo può arrecare alla Parte Divulgante un pregiudizio irreparabile. La Parte Divulgante, e l'eventuale cessionario ai sensi dell'art. 4.3, potranno pertanto richiedere all'Autorità giudiziaria l'adozione di provvedimenti cautelari e inibitori, anche ai sensi degli artt. 2599 cod. civ. e 614-bis c.p.c., in aggiunta a ogni altro rimedio di legge.

Art. 8 – Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo o comunque ad esso relativa è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Monza.

Art. 9 – Protezione dei dati personali

9.1 I dati personali della Parte Ricevente e dei suoi Rappresentanti sono trattati dalla Liquidazione Giudiziale, in qualità di titolare, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo e allo svolgimento della Procedura Competitiva, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante comunicazione all'indirizzo PEC della Procedura.

9.2 Ove le Informazioni Riservate comprendano dati personali di terzi, e in particolare dei dipendenti addetti all'Azienda, la Parte Ricevente li tratta in qualità di autonomo titolare, esclusivamente per lo Scopo, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione, e provvede alla loro cancellazione ai sensi dell'art. 4.2.

Art. 10 – Disposizioni varie e comunicazioni

10.1 Il presente Accordo non può essere modificato se non per iscritto, con atto sottoscritto da entrambe le Parti.

10.2 Il presente Accordo si intende validamente concluso con la trasmissione, a mezzo PEC all'indirizzo della Procedura, della copia sottoscritta dalla Parte Ricevente con firma digitale ovvero con firma autografa in formato PDF, corredata della documentazione identificativa del sottoscrittore e, per le persone giuridiche, di visura camerale aggiornata. L'accesso alla VDR è consentito successivamente alla verifica di tale documentazione.

10.3 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo deve essere effettuata per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- a) per la Parte Divulgante: Liquidazione Giudiziale Bravol S.r.l. – PEC lg176.2025monza@pecliquidazionigiudiziali.it – presso il Curatore dott.ssa Elena Quadrio, Via Giuseppe Longhi n. 21, 20900 Monza (MB);
- b) per la Parte Ricevente: PEC _____.

Bravol S.r.l. in liquidazione giudiziale

Il Curatore – dott.ssa Elena Quadrio

La Parte Ricevente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Parte Ricevente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 3 (Obblighi della Parte Ricevente), in particolare artt. 3.5 (Divieto di contatti) e 3.6 (Divieto di sollecitazione); art. 4.3 (Cessione); art. 5 (Assenza di garanzie e di obblighi a contrarre); art. 6 (Durata); art. 7 (Clausola penale e rimedi inibitori); art. 8 (Foro competente).

La Parte Ricevente
